



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Sezioni Unite *Putignano*, sezioni semplici della Cassazione e CEDU *Isaia e altri c. Italia*: il dialogo tra le Corti sulla prevenzione patrimoniale e la posizione del terzo

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30355/2025 (cosiddetta *Putignano*), hanno ribadito che il terzo interessato non è più legittimato a interloquire sulla pericolosità sociale del proposto, potendo esclusivamente dedurre e dimostrare di non essere mero intestatario fittizio del bene oggetto della misura di prevenzione. È l'accusa che deve sempre fornire la dimostrazione del primo passaggio della catena logica necessaria ai fini dell'applicazione della misura: la scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse utilizzate per acquisirlo. Solo dopo che il Pubblico Ministero abbia assolto questo onere, il terzo è chiamato a contrapporre elementi di segno contrario.

Ne deriva che il terzo non è tenuto a una prova piena, ma deve offrire elementi concreti e verosimili - anche solo fattuali e non necessariamente documentali - idonei a escludere che l'intestazione sia fittizia o strumentale rispetto alla posizione del proposto. Tale attività può però essere richiesta solo quando l'accusa abbia già raggiunto un adeguato standard probatorio sulla natura meramente formale dell'intestazione. In mancanza di tale presupposto, al terzo non può essere imposto alcun onere di allegazione. Le Sezioni Unite precisano inoltre che l'ambito di allegazione riconosciuto al terzo deve essere il più ampio possibile, così da evitare che il suo diritto risulti svuotato di contenuto, e deve

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



comprendere non solo gli elementi che dimostrano l'acquisto lecito del bene, ma anche quelli che contestano la valenza indiziaria degli elementi posti dal PM a sostegno della tesi accusatoria.

La sentenza insiste sul fatto che la dimostrazione del primo passaggio della "catena logica dimostrativa" da parte della pubblica accusa costituisce presupposto indispensabile per ritenere sussistente il nesso di derivazione tra il bene e l'attività illecita del proposto. Solo una volta stabilito tale nesso è possibile verificare se l'intestazione sia effettivamente fittizia. Le Sezioni Unite richiamano esplicitamente la necessità che gli elementi probatori offerti dall'accusa rispondano ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, nella scia dei criteri valutativi dell'art. 192 c.p.p.

Quasi contemporaneamente è intervenuta la sentenza n. 30552/2025 della sesta sezione penale della Cassazione, che non esita a riconoscere la natura peculiare e "ontologicamente debole" della confisca di prevenzione, definita come una via parallela al giudizio penale che conduce agli stessi effetti ablatori con moduli accertativi meno garantiti. Proprio per questo, la Corte richiama la necessità di trovare un punto di equilibrio tra legalità sostanziale e processuale. Nel procedimento di prevenzione, infatti, agisce uno standard probatorio inferiore rispetto a quello penale, associato a uno statuto processuale attenuato, nel quale l'alleggerimento degli oneri probatori del PM si traduce in una significativa riduzione delle garanzie difensive.

Proprio per compensare questa asimmetria la Cassazione richiama la necessità di una valutazione particolarmente rigorosa degli indizi, della loro struttura e della loro effettiva capacità dimostrativa del fatto da provare, con particolare riferimento alla pericolosità sociale e al collegamento tra il proposto e il bene da



confiscare. Si richiama anche la necessità di valutare l'intera "piattaforma indiziaria" con una funzione compensativa rispetto alla debolezza strutturale del procedimento, sollecitando un modello di terzietà del giudice della prevenzione ancora più marcato di quello richiesto nel processo penale.

Sulla stessa linea, ma con ancora maggiore incisività, si pone la Corte europea dei diritti dell'uomo nella pronuncia *Isaia e altri c. Italia*. La Corte EDU opera una distinzione fondamentale tra l'onere probatorio gravante sul proposto e quello relativo ai terzi. Per il proposto rimane fermo il principio secondo cui è lui a dover dare giustificazione dell'eventuale sproporzione patrimoniale. Per i terzi, invece, non può operare alcuna inversione dell'onere probatorio basata esclusivamente su legami familiari o coabitazione. Al terzo può essere richiesto un onere di allegazione, ma non una prova piena: resta infatti sempre in capo allo Stato la necessità di dimostrare la provenienza illecita dei beni o la fittizietà dell'intestazione.

Secondo la Corte EDU, l'onere probatorio gravante sulle autorità nazionali deve raggiungere uno standard elevato sia per quanto riguarda la provenienza illecita delle risorse utilizzate per l'acquisto del bene, sia per quanto riguarda l'eventuale intestazione fittizia. La Corte esclude che si possa fondare la confisca sulla mera discrepanza tra reddito e patrimonio, richiamando una giurisprudenza costante inaugurata già con la sentenza *Todorov*. Non basta dunque dimostrare che il terzo non avesse redditi leciti sufficienti per giustificare l'acquisto: occorre dimostrare il collegamento concreto tra il bene e le attività illecite del proposto. Questo vale ancor più nei casi in cui i beni siano intestati a coniuge o figli, per i quali la Corte ribadisce l'assoluta necessità di provare sia la disponibilità effettiva del bene da parte del proposto sia l'origine illecita delle risorse impiegate.



Anche la sentenza *Garofalo c. Italia* aveva chiarito che la confisca può riguardare solo beni che siano ragionevolmente riconducibili a profitti illeciti, valutando la correlazione temporale tra commissione dei reati e acquisizione del bene e la proporzione tra i profitti e il valore dei beni confiscati. È importante inoltre il richiamo al fatto che la confisca debba riguardare solo i profitti, e non il mero prodotto del reato: principio che assume rilievo nei casi in cui intervenga restituzione o risarcimento (ad esempio ai sensi dell'art. 62 n. 6 c.p.), il che esclude che le somme restituite possano essere considerate utili ai fini del collegamento con l'acquisto del bene. Egualmente, occorre tenere conto dell'eventuale confisca penale già disposta sui proventi del reato.

La sentenza contiene un invito particolarmente importante affinché l'ordinamento giuridico italiano limiti il periodo temporale entro il quale i beni possono essere aggrediti, al fine di non rendere eccessivamente oneroso fornire la prova della provenienza lecita dei beni acquisiti molti anni prima dell'apertura del procedimento. L'eccessiva distanza temporale tra i fatti e l'avvio del procedimento comporta, secondo la Corte, la violazione del giusto equilibrio richiesto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU, come affermato nel caso *Isaia* al paragrafo 92.

In definitiva, il quadro giurisprudenziale che emerge negli ultimi mesi delinea un sistema della prevenzione patrimoniale che tende a spostarsi verso un maggiore rigore probatorio e verso una più alta soglia di garanzie per il terzo interessato. Le Sezioni Unite, la Cassazione e la Corte EDU convergono nel rifiutare presunzioni automatiche, soprattutto in relazione ai familiari del proposto, e nel richiamare la necessità di una valutazione effettivamente rigorosa del nesso tra bene e attività illecita. Al tempo stesso si afferma una visione del giudice della prevenzione



come soggetto chiamato ad esercitare una terzietà “compensativa”, capace di bilanciare la debolezza strutturale del procedimento e di preservare un adeguato livello di garanzie in un ambito che, pur rispondendo a obiettivi di rilievo pubblico, non può comprimere eccessivamente i diritti individuali né tollerare derive in senso automatico o presuntivo.

Roma, 2 dicembre 2025.

L'Osservatorio misure patrimoniali e di prevenzione